



Deliberazione n. 31

COPIA

COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI
PRODUTTIVITA' E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di aprile alle ore 20,30 nella
residenza municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. ROMANENGGHI Feruccio | - Sindaco |
| 2. DAGHETTI Giuliano | - Assessore |
| 3. ASSANDRI Rosa | - Assessore |

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Dr. Alesio Massimiliano, Segretario Comunale, che redige il presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza il sindaco Romanenghi Feruccio ne assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019-2021;
- la costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 costituisce competenza di ordine gestionale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- le risorse stanziare per il Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;
- le suddette risorse, la cui disciplina è recata dalle disposizioni di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e - per le parti da quest'ultimo richiamate - dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, risultano suddivise in:
 - a. risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;
 - b. risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono oggetto di contrattazione, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 7 comma 4 lett. a) del CCNL 16.11.2022;
- l'art. 8 comma 1, del citato CCNL prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

DATO ATTO CHE rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

PRESO ATTO che:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., dispone che *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”*;
- l'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33, c. 2 ultimo capoverso, del D.L. 34/2019, convertito con modificazione in Legge n. 58/2019, che stabilisce che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il Decreto interministeriale 17 marzo 2020 nelle premesse fa salvo in ogni caso il limite iniziale - riferito all'esercizio 2016 - del trattamento accessorio del personale, laddove il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

RILEVATO che l'art.79 del CCNL personale Funzioni Locali 16.11.2022:

- al comma 2 individua le voci relative alla parte variabile del fondo, tra cui in particolare:

- alla lett. a) prevede la possibilità per l'Ente di inserire le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - alla lett. b) prevede la possibilità per l'Ente di inserire un *“importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”*;
 - alla lett. c) prevede lo stanziamento di risorse *“finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL”*;
 - alla lett. d) prevede l'inserimento delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- al comma 3 prevede la possibilità di un aumento del fondo sino ad un massimo dell'0,22% del monte salari anno 2018 da destinare in modo proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra fondo risorse decentrate e fondo per l'area dell'Elevata qualificazione (ex posizioni organizzative);
 - al comma 5 stabilisce che - quale quota di parte variabile una tantum - gli Enti inseriscano le quote relative all'aumento di € 84,50 per dipendente di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative all'incremento annuale del'0,22%, di cui al comma 3, di competenza dell'anno 2022;
 - al comma 6 stabilisce che la quantificazione del fondo risorse decentrate, del fondo per gli incarichi di posizione organizzativa e del trattamento accessorio del segretario comunale deve avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/20017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge

PRESO ATTO CHE:

- relativamente all'aumento previsto dall'art. 79 comma 3, in questo ente vi sono 2 dipendenti destinatario di retribuzione di posizione e di risultato e quindi è necessario ripartire, in misura proporzionale agli importi anno 2021 nella seguente quantificazione:
 - fondo risorse decentrate 32,63%
 - fondo per l'elevata qualificazione (ex posizione organizzative) 67,37%;

ATTESO CHE il Comune di Ricengo:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020;

DATO ATTO CHE:

- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono per contro oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16 novembre 2022;
- rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

RITENUTO DI:

- definire gli indirizzi per la costituzione della parte variabile del Fondo risorse decentrate 2024;
- impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell'accordo integrativo per la parte giuridica - per il triennio 2024-2026 - e la parte economica, con specifico riferimento all'anno 2024, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all'impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, operando in particolare nell'ottica del conseguimento delle seguenti finalità:
 - congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
 - equa e proporzionata remunerazione delle specifiche responsabilità affidate a dipendenti non titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e delle condizioni di lavoro;

VISTA la delibera di G.C. n. 61 del 14.11.2023 avente ad oggetto "Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi ed individuazione rappresentati dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale";

RITENUTO di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le necessarie direttive/indirizzi generali di destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, al netto delle risorse non contrattabili in quanto già destinate ad emolumenti fissi (Progressioni orizzontali, indennità di comparto in godimento e differenziali attribuiti) per una quota totale di € 1.602,67, ai fini della successiva trattativa sindacale, in conformità ai budget di spesa ed alle indicazioni di seguito indicate:

- quota disponibile di parte fissa € 633,13
- quota disponibile di parte variabile residua 2023 € 744,87
- quota incremento 0,22%;
 - fondo risorse decentrate 32,63% € 108,82
 - fondo per l'elevata qualificazione 67,37% € 224,67

Descrizione	Importo Stanziato
Indennità di servizio esterno (Polizia Locale) - € 2,00/giorno – importo massimo da erogarsi a consuntivo	€ 350,00
Quota disponibile di parte fissa – quota massima per attribuzione differenziale	€ 633,13
Performance individuale parte variabile	€ 244,87
Indennità ufficiale di stato civile – importo massimo	€ 150,00
Quota fondo per elevata qualificazione	€ 224,67

CONSTATATO che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2024-2026 - iscritti in corrispondenza dell'annualità 2024 - destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;

VISTI:

- il D.Lgv. 267/2000;
- la Deliberazione C.C. n. 12 in data 23/02/2024 con la quale è stato approvato il bilancio 2024-2026;
- la Deliberazione di G.C. n. 17 in data 23/02/2024 con la quale è stato approvato il PEG 2024-2026 e ed il piano delle performance;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma primo del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

D E L I B E R A

1) di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi in merito alla conduzione del negoziato decentrato per la parte giuridica - il triennio 2024-2026 - e la parte economica, quest'ultima con specifico riferimento all'anno 2024, secondo le indicazioni contenute nella tabella indicata in premessa e tenendo conto di quanto sotto riportato:

a. destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della *performance* organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

b. stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 2019-2021 venga destinata a non oltre il 30 % del personale valutato;

c. per quanto riguarda gli importi di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) – ossia quelli destinati da specifiche disposizioni di legge – devono essere ripartiti secondo le seguenti indicazioni:

- l'incentivo per il personale addetto all'attività tributaria deve essere ripartito in base all'art.4 c. 4 del Regolamento disciplinante l'erogazione di incentivi per il personale addetto all'ufficio tributi, approvato con delibera GC n. 74 del 21.12.2019);
- l'incentivo per il personale impiegato nei procedimenti dei lavori pubblici deve essere ripartito ai sensi del Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 - in quanto trattasi di incentivi relativi a procedimenti, in parte ancora in corso ed in parte conclusi, all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023; nella contrattazione decentrata devono essere previsti ulteriori criteri che tengano nel debito conto l'attività istruita e svolta dal personale dipendente non appartenente all'area tecnica, che ha garantito le rendicontazioni necessarie per l'ottenimento dei contributi, a finanziamento delle opere;
- i compensi ISTAT, la cifra deve essere assegnata ai dipendenti addetti all'attività censuaria;

2) di rispettare del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 80, comma 3 del CCNL 16/11/2022;

3) di stabilire che il fondo ex art. 14 del CCNL 14.09.2000 per il pagamento delle prestazioni straordinarie anno 2024 è fissato in € 744,87;

4) di comunicare il presente atto alla delegazione di parte pubblica e alla RSU;

5) di dichiarare ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgv. 18 agosto 2000 n° 267 stante l'urgenza di darvi attuazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
